

## **Regolamento viaggi di istruzione - visite guidate**

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono considerati vera e propria attività didattica e si svolgono in coerenza con le finalità previste dal POF, pertanto tutte le iniziative fanno parte integrante della programmazione didattico - educativa di ciascun Consiglio di classe, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.

1. Nessun viaggio di istruzione o visita guidata può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli allievi.
2. La partecipazione degli alunni è resa possibile previa autorizzazione firmata da un genitore attraverso un modello predisposto dalla Scuola e versamento di un acconto quale quota di adesione alla data indicata. Eventuali ritardi comportano la decadenza dalla partecipazione al viaggio medesimo.
3. Non si effettuano viaggi di istruzione oltre il 30 Aprile. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Dirigente scolastico in presenza di comprovati motivi organizzativi e/o di avvenimenti culturali di particolare interesse.
4. Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici (treni, autobus di linea, aerei) o mediante mezzi di società autorizzate all'uso di mezzi per il trasporto terzi con le quali siano stati presi preventivi accordi.
5. La richiesta di preventivo va inviata ad almeno tre agenzie di viaggio tra quelle già accreditate presso l'Istituto.
6. Gli accompagnatori degli alunni vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni o all'ordine di studi. Il numero degli accompagnatori dovrà rispettare il rapporto 1/10 o 1/15.
7. Al fine del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, compatibilità e competenze specifiche, favorendone comunque la rotazione. Concluso il viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare una relazione informativa al Dirigente scolastico.
8. La partecipazione al viaggio e/o visita è limitata unicamente al personale della scuola.
9. Nel caso di impedimento dell'insegnante accompagnatore, il Dirigente scolastico provvederà alla sostituzione con altro docente scelto all'interno del Consiglio di classe o, qualora non fosse possibile, all'interno dell'Istituto.
10. Le visite d'istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato, rispettare gli orari e gli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo. I comportamenti scorretti si configurano come atti di particolare gravità.
11. Nel caso di pernottamento, durante le ore notturne, gli alunni non devono assumere comportamenti che disturbino la quiete notturna ed impediscano il riposo.
12. In caso di mancata partecipazione, le quote versate non saranno restituite a meno che non si individuino alunni in sostituzione o non sia stata stipulata un'apposita Assicurazione. In caso di non effettuazione del viaggio per cause non imputabili all'Istituzione scolastica (eventi bellici, calamità naturali, disposizioni ministeriali), il rimborso avverrà dopo aver fatto fronte, a norma di legge, a tutti gli impegni economici connessi all'organizzazione nella misura da ciò determinata.